



Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889¹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

I

Il regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923² concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC)

è modificato come segue:

Titolo

Ordinanza

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC)

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

Art. 2 cpv. 2

² Se il debitore è domiciliato all'estero, è competente per pignorare le parti o i redditi spettantigli di una successione indivisa l'ufficio d'esecuzione dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Se l'ultimo domicilio dell'ereditando non si trova in Svizzera ed è data la competenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 87 della legge federale del 18

RS

¹ RS **281.1**

² RS **281.41**

³ RS **281.1**

dicembre 1987⁴ sul diritto internazionale privato, è competente ogni ufficio d'esecuzione nel cui circondario si trovano beni della successione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS 291